

DECRETO AIUTI TER: ANCORA AMPLIATI I CREDITI D'IMPOSTA ENERGIA

In coda a quanto previsto dal decreto Aiuti-bis, il decreto Aiuti-ter (D.L. 23 settembre 2022, n. 144) estende il credito d'imposta sui consumi di energia elettrica e gas, con aliquota rafforzata del 40%, ai mesi di ottobre e novembre 2022, includendo anche le imprese che impiegano energia elettrica con una potenza pari o superiore a 4,5 kW.

Sono prorogati e rafforzati per i mesi di ottobre e novembre 2022 i crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas.

- a) Alle imprese energivore è riconosciuto un credito d'imposta pari al 40% delle spese sostenute per l'energia elettrica utilizzata a ottobre e novembre 2022, nel caso in cui i costi per kWh, nel terzo trimestre 2022, abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019; il credito di imposta viene riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata nel medesimo periodo.
- b) Alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30% dei costi d'acquisto della componente energetica utilizzata a ottobre e novembre 2022, qualora il prezzo medio della stessa del terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
- c) Alle imprese gasivore e non gasivore è riconosciuto un credito d'imposta pari al 40% delle spese sostenute per il gas naturale a ottobre e novembre 2022 qualora il prezzo medio del terzo trimestre 2022 abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019.
- d) Le imprese non energivore e non gasivore che, nel secondo, terzo trimestre e nei mesi di ottobre e novembre 2022, si riforniscano dallo stesso fornitore del terzo trimestre 2019, possono richiedere allo stesso una comunicazione col calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e dell'ammontare della detrazione spettante per ottobre e novembre 2022.

I crediti di imposta relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022:

- devono essere oggetto di comunicazione, da approvare con apposito provvedimento, da inviare all'agenzia delle Entrate entro il 16 febbraio 2023;
- sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24 entro il 31 marzo 2023, mentre rimane fermo il termine del 31 dicembre 2022 per quelli relativi al primo (spettante alle sole imprese energivore e gasivore) e secondo trimestre 2022;
- possono essere ceduti, solo per intero, ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, di società appartenenti a un gruppo bancario, oppure di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia (soggetti "vigilati"). In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. I cessionari utilizzano i crediti d'imposta con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 marzo 2023.

28 settembre 2022